

6 aprile 2021

Categorie: **Accertamento e riscossione > Pace Fiscale**

## Stralcio: le somme versate prima dell'annullamento restano definitivamente acquisite

*Autore: Serena Pastore*

L'articolo 4 comma 4 del DL Sostegni n.41/2021 ha previsto l'annullamento automatico dei singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In particolare, rientrano nell'agevolazione solo i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

L'annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi:

- debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali,
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

**Soggetti beneficiari**- Possono beneficiare dello stralcio:

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23 marzo 2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Nella relazione illustrativa al decreto e sulla pagina dell'Ader, che ha aggiornato anche le relative Faq, è esplicitato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

**Affinità- differenze con il precedente stralcio** - In precedenza, l'articolo 4 del DL n. 119/2018 aveva disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, calcolato al 24 ottobre 2018,) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000

al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui fosse stata richiesta la definizione agevolata.

Al pari del precedente stralcio, la nuova agevolazione riguarda i carichi affidati da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Invece, a differenza del precedente stralcio, che non poneva condizioni reddituali, la norma in esame limita la platea dei beneficiari a coloro che nel 2019 hanno avuto un imponibile non superiore a 30.000 euro. Inoltre, mentre le somme versate prima della data dell'annullamento restano definitivamente acquisite, il precedente stralcio prevedeva che:

- le somme versate anteriormente restassero definitivamente acquisite;
- e le somme versate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto sarebbero state imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sarebbero state rimborsate.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)